



DRU/AC/DF
ANNO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;

VISTO il Decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ateneo sia durante la fase di *lockdown*, sia durante la fase 2, come pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla sezione "Coronavirus: misure urgenti per la comunità universitaria";

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tali provvedimenti;

CONSIDERATA la Determinazione del 7 settembre 2020, che ha introdotto il *Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3* con validità dal 16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020;

CONSIDERATE le Determinazioni del 15 settembre 2020 e del 22 settembre 2020, a integrazione del *Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3* con validità dal 16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020;

DETERMINA

di confermare le prescrizioni contenute nella Determinazione del 7 settembre 2020 e nelle integrazioni contenute nelle Determinazioni del 15 e del 22 settembre 2020, la cui validità è prorogata sino al 30 novembre 2020, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

Il Piano Straordinario *Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3* proseguirà nelle modalità disciplinate dalla Determinazione del 7 settembre 2020 e dalle successive integrazioni sino al 30 novembre 2020.

Il personale che svolge attività che possono essere eseguite in modalità agile potrà svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità per un massimo di 16 giornate, soggette a riproporzionamento per il part-time verticale, nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2020, secondo l'articolazione definita dal/dalla responsabile di ciascuna struttura. L'attività in modalità agile potrà essere svolta per l'intera giornata ovvero ad ore, per valori minimi di un'ora.

Il personale disabile che rientri nelle casistiche previste della legge 104, art. 3, comma 3, potrà fruire di un numero di giornate di lavoro agile ulteriore rispetto alle 16 previste, in accordo con il/la responsabile.



DRU/AC/DF
ANNO 2020

I genitori di minori di 14 anni e coloro che prestano assistenza a familiari cui è stata riconosciuta la gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, possono, in accordo con il/la responsabile di struttura e tenuto conto delle esigenze di servizio, richiedere di usufruire di ulteriori 5 giornate di lavoro agile rispetto alle 16 previste.

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato esclusivamente per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

I provvedimenti adottati si intendono validi ed efficaci fino a contraria disposizione.

Milano, 14 ottobre 2020

Il Direttore Generale
Roberto Conte